

Sede legale: Via Cunfida, 20-00195 Roma
C. F. n° 97398710588
Iscrizione Registro Persone Giuridiche
Prefettura di Roma N° 525/2007.
DELEGAZIONE LOMBARDIA
Viale Dante n. 28 23900 LECCO
Sito web: www.tridipudi.it

mail: csanfilippo.presidente@tridipudi.it pec: calogerosanfilippo@pec.tridipudi.it Tel. e fax 03411842118 Cell. 333 4662430 Tr. D. Pu D. Combarga Combarga

II Presidente

Lecco, 06 settembre 2015

Al Consiglio Superiore della Magistratura protocollo.csm@giustiziacert.it

Al Consiglio Giudiziario c/o la Corte di Appello di Milano segreteria.consgiud.milano@giustiziacert.it

Al Ministro della Giustizia

centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Alla Procura Generale c/o la Corte di Cassazione – Roma

prot.pg.cassazione@giustiziacert.it

E per conoscenza:

Al Presidente del Tribunale di Lecco, dott. Ersilio Secchi **prot.tribunale.lecco@giustiziacert.it** 

Al Giudice di Pace di Lecco, dott. Guido Alberto Bagalà

qdp.lecco@giustiziacert.it

Al Giudice di Pace Coordinatore di Lecco, dott. Orazio Curtò

gdp.lecco@giustiziacert.it

Oggetto: Guerra senza quartiere tra il dott. Calogero Sanfilippo e il GdP di Lecco dott. Guido Alberto Bagalà – 5° Esposto a carico del GdP Bagalà ed Esposto a carico del Presidente del Tribunale di Lecco, dott. Ersilio Secchi.

Lo scrivente dr. Calogero Sanfilippo, nato a Campofranco (CL) l'08.11.1934 e residente a Lecco, viale Dante Alighieri, 28, in qualità di Delegato Regionale della SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI,

#### **PREMESSO CHE**

 in data 22 giugno 2009 inoltrava un esposto a carico del giudice di pace di Missaglia, dott. Guido Alberto Bagalà, evidenziando alcuni esempi emblematici, 11 per l'esattezza, in cui era dato riscontrare una certa parzialità di trattamento da parte dello stesso; il CSM (pratica n. 482/GP/2009), deliberava di trasmettere l'esposto al Presidente della Corte di Appello di Milano per le valutazioni di competenza, comunicando tale delibera allo scrivente con nota protocollo P23267/2009 del 16.11.2009 e il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano, ritenuto che nei fatti contestati dall'esponente non sembravano ravvisabili profili di rilevanza disciplinare, trattandosi di censure avverso sentenze suscettibili di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione, con provvedimento n. 138/gdp.ris/09 del **20.04.2010** disponeva l'archiviazione degli atti, comunicando tale provvedimento allo scrivente con nota protocollo n. 3/gdp.17/09 del 27.04.2010. Sequendo proprio il consiglio del CSM, una delle undici cause di cui sopra RG 10/C/07 (verbale del gennaio 2007 del valore di € 138) è stata appellata con vittoria dell'appellante nel maggio del 2012, cassata con rinvio nel maggio 2014, riassunta davanti al Tribunale di Lecco con prima udienza in data 11/11/2015, in attesa di conoscere la definizione della vicenda nei prossimi anni, dal momento che otto sono già trascorsi (evviva la economicità della giustizia) e il tutto perché il GdP Bagalà nel 2007 su tre ricorsi identici ne ha respinto uno e accolto due e né il CSM né il Ministro della Giustizia hanno avvertito la necessità di adottare gli adeguati provvedimenti a suo carico.

- 2. In data 09 febbraio 2010 lo scrivente inoltrava un secondo esposto a carico dello stesso giudice di pace Bagalà e anche in ordine a tale esposto il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano con analoga motivazione (censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione) disponeva l'archiviazione degli atti con provvedimento n. 41/gdp.ris/10 del 20.04.2010, comunicandolo allo scrivente con nota protocollo n. 2/gdp.17/10 del 22.06.2010.
- 3. Il giudice Bagalà, visto l'esito degli esposti a lui favorevole, con atto di citazione in data 28 luglio 2010 conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Monza lo scrivente e la SOS UTENTI, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento dell'importo di € 100.000, assumendo di essere stato diffamato per effetto della pubblicazione da parte dello scrivente sul sito web <a href="www.tridipudi.it">www.tridipudi.it</a> del testo del primo dei due esposti; attesa l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Brescia, con udienza del 30/10/2014 rinviata al 02/02/2017 per PC (doc. 1).
- **4.** In data 12.01.2012 lo scrivente ha inoltrato sempre a carico dello stesso giudice Bagalà un terzo esposto indirizzato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brescia, al C.S.M., al Ministro della Giustizia e al Consiglio Giudiziario c/o la Corte di Appello di Milano, significando che anche in ordine a tale esposto il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano con analoga motivazione (censure avverso

sentenze suscettibili di impugnazione) disponeva l'archiviazione degli atti con provvedimento n. 1/gdp.17/12 del 12.04.2012. L'esposto segnalava come il giudice Bagalà nella causa RG 22/C/11 aveva fissato l'udienza in data 21.11.11 mentre invece aveva deciso la causa in data 11.11.11, emettendo ordinanza di convalida del provvedimento impugnato dando per assente ingiustificato il ricorrente, in dispregio della normativa vigente, proprio perché la parte ricorrente era rappresentata dallo scrivente. Giovi evidenziare che lo scrivente, prevedendo la terza archiviazione del CSM con la solita motivazione (censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione), che puntualmente ha avuto luogo, ha impugnato l'ordinanza in appello (R.G.A.C. n. 918/2012) e il Giudice di appello del Tribunale di Lecco, dott.ssa Alessandra Cucuzza con sentenza del 12/02/2014 ha accolto, sconfessando il GdP Bagalà.

- 5. In data 26 giugno 2012 lo scrivente ha inoltrato sempre a carico dello stesso giudice Bagalà un quarto esposto indirizzato al C.S.M., al Ministro della Giustizia e al Consiglio Giudiziario c/o la Corte di Appello di Milano con allegate due istanze di autorizzazione ad astenersi manoscritte dal prefato giudice, in cui figurano due errori di grammatica, qual'è con l'apostrofo e fà con l'accento, significando che per il primo errore, proprio perché fatto in entrambe le istanze, non si può pensare ad una distrazione, mentre per il secondo errore, proprio perché fatto soltanto in una delle due istanze, il Bagalà probabilmente ritiene che l'uso dell'accento sulla "a" nel verbo "fa" sia facoltativo, nel senso che per lui fa e fà è la stessa cosa. In ordine a tale esposto lo scrivente non ha avuto a tutt'oggi alcun riscontro, probabilmente perché, non ricorrendo censure ad attività giurisdizionale, il CSM non ha trovato ancora la motivazione adeguata per l'archiviazione; strano, il CSM almeno la risposta di archiviazione non la fa mancare.
- 6. Nel ricorso avanti il Giudice di Pace di Missaglia Guido Alberto Bagalà (R.G. 83/C/2012) contro ordinanza del Prefetto di Lecco ex art. 205 Cds e art. 5 e segg. D. Lgs. 150/2011 nell'interesse di TRUBIA Emanuele (rappresentato dallo scrivente), al quale era stato illegittimamente confiscato il proprio veicolo, sol perché aveva circolato senza la prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi che risultava scaduta da 18 giorni, nonostante la normativa prevedesse che il veicolo viene rimesso nella disponibilità dell'avente diritto ove si sia provveduto entro 60 giorni al pagamento della sanzione e delle spese di prelievo, trasporto e custodia, nonché alla corresponsione del premio assicurativo per almeno 6 mesi, cosa che il trasgressore aveva regolarmente fatto, il giudice Bagalà ha respinto il ricorso con sentenza le cui motivazioni dimostrano chiaramente come costui non abbia alcuna dimestichezza con il codice della strada e il ricorrente, nell'impossibilità economica di proporre appello, è

- rimasto spogliato della propria autovettura senza poter proseguire la propria attività lavorativa.
- **7.** In conseguenza di tutto quanto sopra descritto, lo scrivente si è ben guardato di presentare ricorsi nella sede del GdP di Missaglia, evitando così sicure sconfitte a danno dei propri assistiti.
- **8.** A seguito della chiusura della sede di Missaglia il giudice Bagalà si è trasferito a Lecco, per cui, in conseguenza di ciò, due ricorsi (R.G. 743/2015 ed R.G. 684/2015) in cui i ricorrenti sono rappresentati dallo scrivente, sono stati assegnati al prefato giudice.
- 9. Lo scrivente, in pendenza di causa con il giudice Bagalà davanti al Tribunale di Brescia, in data 11 maggio 2015 ha inviato al giudice Bagalà due inviti ad astenersi ai sensi dell'art. 51, punto 3) cpc, rispettivamente in ordine alle cause R.G. 743/2015 (attore Balconi Davide) ed R.G. 684/2015 (attore Quiroga Sanabria Marcos), che, trattandosi di due pratiche identiche (cambia soltanto in nominativo del ricorrente), per economia epistolare tratterà nel prosieguo del presente esposto soltanto quello relativo alla causa R.G. 743/2015 (doc. 2), significando che qualsiasi provvedimento si vorrà adottare si intende riferito anche alla causa R.G. 684/2015.
- 10. In data 15/05/2015 il giudice Bagalà ha rigettato l'istanza di invito ad astenersi con attergato al doc. 2 (doc. 3), per cui lo scrivente in data 29/05/2015 ha ritenuto di reiterare l'invito ad astenersi, esplicitando allo stesso per tabulas, onde rinfrescargli la memoria, i gravi motivi e le varie fasi del conflitto tra costui e lo scrivente (doc. 4); ma egli con assoluta pervicacia ha confermato il proprio provvedimento del 15/05/2015 con annotazione in calce al doc. 4.
- 11. Lo scrivente, ritenendo abnorme il comportamento del giudice Bagalà, in data 30 giugno 2015 ha inoltrato al Presidente del Tribunale "RICORSO DI RICUSAZIONE DEL GDP DI LECCO DOTT. GUIDO ALBERTO BAGALÀ" (doc. 5) ai sensi dell'art. 52 cpc ed il Presidente del Tribunale, dott. Ersilio Secchi con provvedimento del 02/07/2015 (doc. 6) ha dichiarato inammissibile il suddetto ricorso.

Alla luce di tutto quanto in premessa lo scrivente si permette di esplicitare le seguenti considerazioni:

### SUL GDP DI LECCO DOTT. GUIDO ALBERTO BAGALÀ

Il comportamento del giudice Bagalà, dopo i numerosi esposti e dopo avere dissacrato persino la grammatica italiana, non merita più alcun commento, posto che, alla luce anche di due sue sentenze appellate con vittoria dell'appellante, è ormai lapalissiano che costui sia meritevole di provvedimento disciplinare. Costui ha emanato più volte provvedimenti abnormi, in quanto al di fuori di ogni schema processuale, ovvero adottati sulla base di errori macroscopici ancorché di grave e inescusabile negligenza, per cui, non appare azzardato chiedere agli organi in

indirizzo, per la parte di loro rispettiva competenza, una azione disciplinare avente per oggetto non già il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologico deviante posto in essere dal giudice nell'esercizio della sua funzione (Cass. Sez. Unite n. 20730/09). Non è concepibile che un magistrato che deve amministrare giustizia ignori le norme più elementari della procedura, del codice della strada e persino la grammatica italiana, così come provato nei rispettivi esposti ed evidenziato nell'allegato doc. 4.

Poiché il giudice Bagalà per la pubblicazione del primo esposto nel sito web <u>www.tridipudi.it</u> dello scrivente ha chiesto € 100.000 davanti al Tribunale di Brescia, lo scrivente, che non demorde, ha già pubblicato nel medesimo sito il presente esposto assieme agli altri tre che per quieto vivere non aveva ancora pubblicato, auspicando che il prefato giudice ne chieda altri 400.000 di euro, posto che, fino a quando la malvagità e l'ignoranza di costui operano con l'esenzione di provvedimenti a suo carico, l'unico modo per fargli capire come "sa di sale lo pane altrui" è sputtanarlo a 360 gradi in tutto il mondo web.

Prima dell'inizio delle ostilità con il giudice Bagalà, nel lontano 2009 a Missaglia, costui si vantò con lo scrivente di essere figlio d'arte (giuridica) in quanto figlio di magistrato, con la suocera magistrato presso la Corte d'Appello di Milano e il cognato magistrato del Pubblico Ministero a Milano, ma lo scrivente esclude nel modo più assoluto che ciò possa consentire al giudice Bagalà di esercitare la propria funzione sotto protezione.

# SUL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LECCO, DOTT. ERSILIO SECCHI

Il provvedimento del Presidente del Tribunale, dott. Ersilio Secchi, è molto difficile da comprendere e il miglior scrittore è colui che si fa capire da tutti, anche dagli ignoranti.

Lo scrivente ritiene che, a fronte dell'ampia ed esaustiva spiegazione al punto **16**) del ricorso (**doc. 5**), in cui è stato evidenziato con estrema chiarezza come l'insinuazione secondo la quale lo scrivente NON AVVOCATO non possa esercitare il ruolo di difensore davanti al GdP, sia priva di senso logico e giuridico, il Presidente del Tribunale sia andato fuori tema, cadendo in contraddizione, laddove sostiene che "il combinato disposto degli artt. 82 cpc e 317 cpc impone di ritenere vigente l'alternativa secondo la quale o la parte sta in giudizio personalmente ovvero ricorre alla assistenza di un difensore tecnico legalmente abilitato all'esercizio della professione forense". È proprio questo il punto, è qui la contraddizione, è qui dove il Presidente ha sbagliato a capire, posto che lo scrivente, proprio perché non è difensore tecnico legalmente abilitato, rientra nella prima ipotesi dell'alternativa ovvero quella di delegato a rappresentare la parte che sta in giudizio personalmente; ed è all'interno di questa ipotesi che si deve sviluppare l'esegesi della norma.

Tutte le altre considerazioni, che originano surrettiziamente dal predetto punto di vista, a parere di chi scrive, errato, non hanno alcun valore, **in primo luogo** perché incomprensibili

(lo scrivente si è espresso in italiano e il Presidente come se avesse risposto in arabo) e **in secondo luogo** perché non pertinenti al caso in esame.

L'unico punto dell'ordinanza che lo scrivente è riuscito a capire è quello in cui per il Presidente "non può risultare convincente l'anodino quanto immotivato riferimento a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma che ne consentirebbe l'ampliamento contenutistico preteso" (quid juris?), sol perché egli si riferisce al punto in cui lo scrivente ha sottolineato come la norma che consente la delega della parte ad un terzo nelle controversie innanzi al GdP, ove la parte si difenda senza l'ausilio del difensore, è temporalmente successiva all'art. 51 c.p.c., cosicché sembra in realtà potersi affermare che la mancata previsione della quale qui si tratta come ipotesi di ricusazione sembra essere frutto solo di mancato coordinamento delle norme, dovendosi, dunque, ritenere che all'art. 51 n. 3 si debba dare un'interpretazione costituzionalmente orientata, ivi ricomprendendo, in quanto assimilabile a quella della causa pendente con il difensore, l'ipotesi di causa pendente con il rappresentante della parte che sta in qiudizio personalmente.

E dire che era l'unica spiegazione logico-giuridica che avrebbe dovuto, invece, orientare il Presidente Secchi per l'accoglimento del ricorso, posto che lo scrivente non poteva essere più chiaro di così; non par dubbio che l'alto magistrato, ad avviso dello scrivente, sia rimasto vittima di uno svarione (è umano).

Poiché l'ordinanza che rigetta l'istanza di ricusazione del giudice non è impugnabile né ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. e, visto che stavolta non si tratta di censure avverso sentenze suscettibili di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione, lo scrivente rimette tale ordinanza alla valutazione degli organi in indirizzo per, eventualmente, il di più a praticarsi.

Per tutto quanto sopra, lo scrivente

### CHIEDE

che gli organi in indirizzo vogliano compiacersi di valutare i fatti con molta attenzione e di adottare i provvedimenti di loro competenza che riterranno opportuni.

Allegati documenti 6 ut supra.

Con i più deferenti ossequi.

PER LA LOMBARDIA

(Dr. Calogero Sanfilippo)

### Doc. 1

Profilo Fascicolo - Contenzioso Civile - R.G. 15303 / 2011

### DATI DEL FASCICOLO

Atto Introduttivo: Citazione

Rito: NUOVO ORDINARIO TRIB. PRIMO GRADO(post 01/03/2006)

Costituzione in Giudizio: Attore

Ruolo: GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Materia: Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)

Oggetto: Responsabilita professionale

Grado Giudizio: Primo

Giudice: SAMPAOLESI ELISABETTA

Sezione: SEZIONE PRIMA

Data Iscrizione: 10 ottobre 2011

Data Prima Comparizione: 19 gennaio 2012 Data Ultima Udienza: 30 ottobre 2014 09:00

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI (Art. 189)

Trascrizione presso le conservatorie:

Sezionale: 00001263/2011

#### CAMPIONE CIVILE

Numero/Anno: 00000000/2011

# PARTI/LEGALI

Attore Principale: BAGALA' GUIDO ALBERTO rappresentato/a da BRESSI ALESSANDRO Convenuto Principale: ASSOCIAZIONE SOS UTENTI rappresentato/a da CARMINATI PAOLO Convenuto Secondario: SANFILIPPO CALOGERO rappresentato/a da RIGAMONTI MARCO

# SCADENZA TERMINI

04 aprile 2012 Termine per memorie il 04/04/2012 29 ottobre 2014 Termine per memorie il 29/10/2014



Regionale

### Doc. 2

Sede legale: Via Cunfida, 20-00195 Roma
C. F. n° 97398710588
Iscrizione Registro Persone Giuridiche
Prefettura di Roma N° 525/2007.
DELEGAZIONE LOMBARDIA
Viale Dante n. 28 23900 LECCO

Sito web: <u>www.tridipudi.it</u> mail: <u>csanfilippo.presidente@tridipudi.it</u> pec: calogerosanfilippo@pec.tridipudi.it

Tel. e fax 03411842118 Cell. 333 4662430



**II Presidente** 

Lecco, 11 maggio 2015

Egregio Avv. Guido Alberto Bagalà Giudice di Pace in Lecco

Oggetto: Causa civile RG 743/2015 tra BALCONI Davide (Attore) e Comune di Lecco (Convenuto) – Obbligo di astenersi ai sensi dell'art. 51, punto 3) cpc.

Lo scrivente dr. Calogero Sanfilippo, delegato sos utenti-difesa consumatori, con studio di Assistenza Giurimetrica per truffe bancarie, verbali di violazione del codice della strada e truffe dei gestori telefonici in Lecco, viale Dante Alighieri n. 28, comunica quanto segue.

Nella causa in oggetto descritta assegnata alla S.V. lo scrivente è delegato a rappresentare e difendere il signor BALCONI Davide come da delega in calce al ricorso.

A seguito degli esposti inoltrati a Suo carico al CSM, la S.V. con atto di citazione ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Brescia lo scrivente, chiedendo la condanna al pagamento della somma di € 100.000,00 e la causa è tuttora pendente (prossima udienza 02/02/2017).

L'art. 51, punto 3) cpc stabilisce che *il giudice ha l'obbligo di astenersi se egli stesso* (. . .) *ha causa pendente o grave inimicizia* (. . .) *con una delle parti o alcuno dei suoi difensori*" e la S.V. ha causa pendente davanti al Tribunale di Brescia con lo scrivente, il quale rappresenta il ricorrente, che, nel caso di specie, non essendo prevista la difesa tecnica davanti al giudice di pace, la sua attività è a tutti gli effetti quella del difensore, posto che il legislatore ha usato il termine di "difensore" e non quello di avvocato, per cui è obbligo della S.V. astenersi ai sensi del citato art. 51, punto 3) cpc. Pertanto lo scrivente

## CHIEDE

alla S.V. di astenersi, onde evitare il ricorso di ricusazione davanti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 52 cpc ed eventualmente il di più a praticarsi.

Con i più distinti saluti.

IL DELEGATO SOS UTENTI
PER LA LOMBARDIA
(Dr. Calogero Sanfilippo)

## Doc. 3

IL CANCELLERES
MAFRIC HOSALBA

He golp,

RG 743/15

lette l'istoure,

ri levoto di non overe clem reporto con la porte

che la sterre pro comparine personalmente m'

n'getta l'istanse. lecco, 15/5/15

IL GIUDICE DI PACE

Guido Alberto Bagalà)

Depositation Cancelleria
Oggi 15 5 2015
IL CANCELLIERE
dr.ssa COAT NAZZARENA





Sede legale: Via Cunfida, 20-00195 Roma
C. F. n° 97398710588
Iscrizione Registro Persone Giuridiche
Prefettura di Roma N° 525/2007.
DELEGAZIONE LOMBARDIA
Viale Dante n. 28 23900 LECCO

Sito web: <a href="www.tridipudi.it">www.tridipudi.it</a>
mail: <a href="mailto:csanfilippo.presidente@tridipudi.it">csanfilippo.presidente@tridipudi.it</a>
pec: <a href="mailto:calogerosanfilippo@pec.tridipudi.it">calogerosanfilippo@pec.tridipudi.it</a>

Tel. e fax 03411842118 Cell. 333 4662430



**II Presidente** 

Lecco, 29 maggio 2015

Egregio Avv. Guido Alberto Bagalà Giudice di Pace in Lecco

Oggetto: Causa civile **RG 743/2015** tra BALCONI Davide (Attore) e Comune di Lecco

(Convenuto) – Obbligo di astenersi ai sensi dell'art. 51, punto 3) cpc –

Reiterazione di istanza (rectius invito).

# Signor Giudice

Prima di passare alla ricusazione con tutto ciò che ne può derivare e al fine di evitarla e far prevalere il buon senso, credo sia doveroso da parte mia formulare la presente missiva.

La Sua decisione di non volersi astenere nella causa in oggetto descritta, in dispregio del dettato legislativo, che , invece, La obbliga, è, a dir poco, sorprendente e purtroppo non può trovarmi d'accordo.

Quella che Ella impropriamente ha definito istanza, altro non è, invece, che un invito ad astenersi, peraltro, del tutto pleonastico, posto che doveva essere Lei ad avvertire spontaneamente il dovere di chiedere l'astensione, così come ha fatto con altre cause in cui la parte ricorrente era da me rappresentata, cause che, grazie alla Sua astensione, ho potuto vincere (vedansi: Lacquaniti Damiano contro il Comune di Casatenovo; Calvosa Carmine contro il Comune di Casatenovo; Carozzi Alessandro contro il Comune di Brivio, ecc.), mentre diversa, invece, grazie alla Sua mancata astensione, è stata la sorte capitata al povero Trubia (causa RG 83/12 - Trubia Emanuele contro il Comune di Calco), colpevole di non avere provveduto alla copertura assicurativa del proprio veicolo per mera dimenticanza (erano trascorsi soltanto tre giorni dalla scadenza) e, nonostante avesse effettuato il pagamento della

sanzione, corrisposto il premio di assicurazione per sei mesi e pagato le spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo, Ella, in dispregio alla normativa vigente, ha rigettato il ricorso ed egli, altrettanto colpevole di essersi fatto rappresentare da me, ha dovuto subire ingiustamente la confisca del proprio veicolo con la conseguente cessazione della propria attività lavorativa di recupero crediti porta a porta in cui l'uso del veicolo era assolutamente necessario.

Nel mio invito sono stato volutamente stringato nell'indicare come motivo della Sua astensione la causa pendente tra noi davanti al Tribunale di Brescia, in ossequio all'antico brocardo "intelligenti pauca", ma, stante la Sua incomprensione e disinvoltura, è bene che io Le ricordi, riassumendoli per tabulas, i motivi che hanno generato ed alimentato senza soluzione di continuità il nostro grave conflitto giudiziario ancorché morale nonché i motivi della nostra grave ed assolutamente insanabile inimicizia.

- 1. In data 22 giugno 2009 ho inoltrato un esposto a Suo carico al CSM, in cui mi sono visto costretto ad evidenziare undici esempi di parzialità di trattamento da parte Sua. Infatti, nella causa RG 314/07 (minimo edittale € 370) Ella ha applicato la sanzione di € 500 con condanna alle spese di € 150 (totale € 650); nella causa RG 371/07 (minimo edittale € 148) Ella ha applicato la sanzione di € 400, nonostante Le avessi prospettato che il ricorrente era in cassa integrazione ed in condizioni economiche precarie; nella causa RG 362/07 identica alla precedente e decisa immediatamente dopo (stesso minimo edittale) Ella ha applicato la sanzione di € 340; nella causa RG 315/07 (minimo edittale € 143) Ella ha applicato il minimo edittale mentre nella causa RG 77/08 (caso identico al precedente) Ella ha applicato la sanzione di € 300, nonostante Le abbia mostrato la Sua sentenza del caso precedente e la controparte si è dichiarata favorevole alla applicazione del minimo edittale (circostanza risultante nel verbale di udienza); nella causa **RG 10/07** (minimo edittale € 138) Ella ha respinto applicando la sanzione raddoppiata di € 276, nonostante si trattasse di caso identico alla causa RG 315/07, mentre nelle cause RG 71/07 ed RG 57/07 (identiche alla causa RG 10/07 respinta) Ella ha accolto; nella causa RG 298/06 (minimo edittale € 370) Ella ha applicato la sanzione di € 500 (né raddoppio né minimo edittale); nella causa RG **307/07** (art. 142/9 velocità – minimo edittale € 370), poiché Ella ha dovuto annullare il verbale (l'illegittimità era evidente), si è vendicato sulla sanzione accessoria (mancata comunicazione dei dati del conducente), con la condanna del ricorrente al pagamento del minimo edittale di € 250 + 150 per un totale di € 400, ignorando che con l'annullamento della sanzione principale era venuta ad estinguersi la sanzione accessoria.
- **2.** Ebbene, nonostante questa ridda di cifre appioppate senza la benché minima motivazione, il CSM, "ritenuto che nei fatti da me contestati non sembravano ravvisabili profili di

rilevanza disciplinare, trattandosi di censure avverso sentenze suscettibili di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione" (sic !), ha disposto l'archiviazione degli atti. Evidentemente il CSM, pur conoscendo il costo dei tre gradi di giurisdizione per un verbale di € 138, è interessato soltanto ai profili di rilevanza disciplinare. Allora non diciamo al CSM che, seguendo proprio il suo consiglio, una delle undici cause sopra indicate (verbale del gennaio 2007 del valore di € 138) è stata appellata con vittoria dell'appellante nel maggio del 2012, cassata con rinvio nel maggio 2014, riassunta davanti al Tribunale di Lecco con prima udienza in data 11/11/2015, con riserva di comunicarLe la definizione della vicenda nei prossimi anni, dal momento che otto anni sono già trascorsi (evviva la economicità della giustizia); il tutto perché Ella nel 2007 su tre ricorsi identici ne ha respinto uno e accolto due e né il CSM né il Ministro della Giustizia hanno avvertito la necessità di adottare gli adeguati provvedimenti a Suo carico.

- **3.** In data 09 febbraio 2010 ho inoltrato un secondo esposto a Suo carico e anche questo ha subito l'archiviazione con analoga motivazione.
- **4.** All'esito per Lei favorevole di entrambi gli esposti, Ella, assumendo di essere stato diffamato per effetto della pubblicazione sul mio sito web www.tridipudi.it del testo di uno dei due esposti, con atto di citazione in data 28 luglio 2010, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Monza me e la SOS UTENTI, chiedendo la condanna in solido al pagamento della somma di € 100.000. Attesa l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Brescia dove è tuttora pendente (ultima udienza del 30/10/2014 rinviata al 02/02/2017).
- 5. In data 12.01.2012 ho inoltrato sempre a carico della S.V. un terzo esposto indirizzato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brescia e al C.S.M., ma anche per questo il CSM con analoga motivazione (censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione) ha disposto l'archiviazione degli atti. Il motivo di tale esposto, come Ella ricorderà, risiede nella causa RG 22/C/11, in cui, pur avendo fissato l'udienza del 21.11.11 per la comparizione delle parti, ha chiamato la causa all'udienza del 11.11.11 con la conseguente ordinanza di convalida pronunciata in mia assenza ai sensi del 5º comma dell'articolo 23 L. 689/81 e, quindi, in dispregio della normativa vigente, proprio perché la parte ricorrente era rappresentata da me. Infatti, mi rifiuto di credere che Ella non solo non sapesse che quel 5º comma era stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta ma non sapesse neanche che la stessa Corte, con proprie sentenze del 5.12.90 n. 534 e del 18.12.95 n. 507 aveva statuito che il giudice adito "non può convalidare il provvedimento opposto in caso di mancata comparizione dell'opponente, ma deve comunque statuire sui singoli motivi dedotti nel ricorso"; e che non sapesse nemmeno che da tale principio non si discosta la Cassazione Civile (ex plurimis sent. n.

1162 del 19.01.07), che ha statuito che il giudice dovrà decidere anche nel merito dell'opposizione pur in caso di mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore. Ma la Sua caparbieria non ha avuto limiti, posto che, contrariamente a quanto deciso dalla S.V. in un caso uguale (RG 128/07) in cui su istanza di parte ricorrente ha revocato l'ordinanza di convalida emessa per errore, ha dichiarato l'inammissibilità della mia istanza di revoca proprio ai sensi di quel 5° comma dell'articolo 23 L. 689/81 dichiarato incostituzionale dalla Consulta (errare humanum est, diabolicum perseverare). Sono d'accordo con Jean Giraudoux (Il diritto è la più efficace scuola della fantasia; mai poeta ha interpretato la natura così liberamente come un giurista la realtà), anche se l'appellativo di giurista purtroppo non è attribuibile alla totalità di giudici e avvocati. Non so se Ella ne è a conoscenza, posto che nelle cause soccombono o vincono le parti e mai i giudici anche se di pace, ma spero di farLe cosa gradita nel comunicarLe che stavolta ho seguito il consiglio del CSM, per cui la Sua ordinanza di convalida è stata impugnata e il Giudice di appello del Tribunale di Lecco, dott.ssa Alessandra Cucuzza Le ha dato torto. Ma non stia a preoccuparsi perché il Giudice non paga e nel caso di specie nemmeno la Prefettura, dal momento che il Giudice dell'appello ha compensato le spese; chi ha dovuto pagare il proprio avvocato è stata soltanto la parte vittoriosa.

6. In data 22 giugno 2012 ho rilevato due errori di grammatica (qual'è con l'apostrofo e fà con l'accento) in due Sue istanze manoscritte indirizzate al Presidente del Tribunale di Lecco, con le quali, visto probabilmente l'esito vittorioso delle mie cause a Lecco grazie alla Sua astensione autorizzata, ha chiesto altre due autorizzazioni ad astenersi, creando, però, le condizioni per ottenere un diniego. Infatti, posto che, contrariamente alle istanze precedenti in cui aveva chiesto tout court di astenersi senza considerazioni di sorta, nelle istanze del 22 giugno 2012, al fine di influenzare la decisione del Presidente del Tribunale, Ella, invece, aveva puntualizzato a) "che la parte può difendersi personalmente", b) "che potevano sorgere perplessità sulla possibilità di applicare il concetto di difensore al soggetto terzo delegato non avvocato", c) "che sorgevano parimenti dubbi, a Suo avviso, sull'opportunità di applicare il disposto di legge al caso di specie in quanto la possibilità di difendersi personalmente faceva apparire la scelta di delegare il Dott. Sanfilippo strumentale a non essere giudicato da Lei quale giudice competente per territorio e per materia", non v'è chi non capisca che la Sua istanza di autorizzazione ad astenersi è stata puramente retorica, come se avesse chiesto, invece, di essere autorizzato a non astenersi. E poiché una di esse riguardava il caso Trubia e la ingiusta confisca del proprio veicolo dove il comportamento della S.V. mi aveva addirittura sconcertato, mi sono talmente arrabbiato che ho inoltrato sempre a Suo carico un quarto esposto indirizzato al CSM con allegate le Sue istanze manoscritte contenenti gli errori di grammatica. In ordine a tale

esposto, nonostante il mio sollecito del 17/02/2015, non ho avuto a tutt'oggi alcun riscontro, forse perché, non ricorrendo censure ad attività giurisdizionale, il CSM non riesce a trovare ancora la motivazione ad hoc per l'archiviazione.

Signor Giudice, questi i fatti, la cui gravità non può né deve sfuggire alla S.V. e la Sua supposizione che "la possibilità di difendersi personalmente fa apparire la scelta di delegare il Dott. Sanfilippo strumentale a non essere giudicato da Lei quale giudice competente per territorio e per materia" è priva di senso logico ed una Sua malignità per vendicarsi degli esposti che ho inoltrato a Suo carico, posto che l'opponente non conosce il nostro rapporto né l'istituto giuridico dell'astensione e della ricusazione, ma sa soltanto di porre la propria fiducia non in un quisque de polulo, bensì in un professionista al servizio di una associazione che esercita attività di assistenza giurimetrica per truffe bancarie, violazioni stradali e truffe dei gestori telefonici.

L'ho invitata ad astenersi convinto di espletare una retorica formalità ed Ella, come al solito, ha rigettato senza alcuna motivazione; l'istituto giuridico della motivazione non è solo della Pubblica Amministrazione ma anche del giudice, che non è "legibus solutus"; non astenersi perché non si ha alcun rapporto con la parte ricorrente che può comparire personalmente in udienza non è una motivazione ma una decisione che sa di arroganza e disinvoltura. Se ho capito bene, Ella vorrebbe che la parte ricorrente, un povero boliviano che non capisce bene la lingua italiana e sbarca il lunario consegnando medicine nelle farmacie, dovrebbe comparire personalmente in udienza per essere giudicato da Lei, magari all'americana (la giuria non tenga conto, ma ha sentito) dopo aver saputo che è un mio ex assistito.

L'art. 51, punto 3) cpc stabilisce che il giudice ha l'obbligo di astenersi se egli stesso ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti o alcuno dei suoi difensori ed Ella la causa pendente e la grave inimicizia non ce l'ha con la parte ricorrente ma, oltre che con me, anche con la SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI.

Certamente Ella vuole insinuare, stravolgendo il vocabolario, che io non sono difensore perché non ho fatto il concorso di avvocato, ma non è così, posto che, nel caso di specie, non essendo prevista la difesa tecnica davanti al giudice di pace, la mia attività è quella del difensore, dal momento che il legislatore ha usato il termine di "difensore" e non quello di avvocato. Si potrebbe allora argomentare che nemmeno la S.V. è un giudice perché non ha fatto nessun concorso per esserlo e, quindi, si può permettere il lusso di fare anche l'avvocato, ciò che non è consentito al magistrato togato; ma, come vede, il legislatore può permettersi di tutto e di più ed esige rispetto (aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt). Se Ella vuol trovare l'anomalia nella mia posizione di difensore non togato, cerchi anche l'anomalia nella Sua posizione di magistrato non togato e chieda al legislatore cosa ne pensa.

Al di là delle polemiche che sono determinate proprio dalla conflittualità del nostro rapporto credo convenga riprendere il senso delle norme.

L'art. 51 c.p.c. al n 3 impone al giudice di astenersi "se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori : è di tutta evidenza come causa e grave inimicizia siano individuate insieme quali cause di ricusazione, poiché il legislatore ha di fatto introdotto una presunzione assoluta secondo la quale la presenza della causa equivale a grave inimicizia, perché la presenza della causa non consente quella serenità e terzietà che l'art. 111 della Costituzione impone.

È altrettanto evidente come il legislatore voglia che in concreto la terzietà sia comunque garantita così come è certamente evidente come l'ipotesi, non tassativamente prevista dal legislatore, di obbligo di astensione qualora il delegato della parte abbia causa con il giudice o con la di lui moglie, sia assolutamente assimilabile, per quanto riguarda gli effetti sull'effettiva terzietà del giudice, a quella della causa con il di lui difensore. Il legislatore infatti ipotizza una traslazione dell'inimicizia per una sorta di osmosi determinata dalla comunanza degli interessi della parte e di chi in qualunque modo la coadiuva nel processo.

Certamente tutto non è così semplice. Le norme sull'astensione e sulla ricusazione, incidendo di fatto sull'individuazione in concreto del giudice naturale precostituito per legge, devono trovare applicazione solo nei casi previsti dalla legge. È altrettanto vero tuttavia che applicando un tale principio ci si scontra con il problema dell'uguaglianza dei cittadini e con quello della necessità di preservare in concreto la terzietà del giudice con possibile conflitto del n. 3 dell'art 51 c.p.c con i principi di cui agli artt. 111 e 3 della Costituzione. Giovi sottolineare come la norma che consente la delega della parte ad un terzo nelle controversie innanzi al GdP, ove la parte si difenda senza l'ausilio del difensore, è temporalmente successiva all'art. 51 c.p.c. cosicché sembra in realtà potersi affermare che la mancata previsione della quale qui si tratta come ipotesi di ricusazione sembra essere frutto solo di mancato coordinamento delle norme. Si deve dunque ritenere che all'art. 51 n. 3 si debba dare un'interpretazione costituzionalmente orientata ivi ricomprendendo, in quanto assimilabile a quella della causa pendente con il difensore, l'ipotesi di causa pendente con il rappresentante della parte.

In buona sostanza, rebus sic stantibus, siccome le assegnazioni del giudice le fa il computer, per evitare di mettere il ricorrente nella griglia del mio nemico, secondo Lei dovrei smettere di espletare la mia attività; e crede veramente che io sia disposto a subire ciò senza portare il nostro conflitto giudiziario alle estreme conseguenze? Ad majora!

Alla luce di quanto, sopra credo sia dovere della S.V. di astenersi, onde evitare che situazioni oggettive possano incidere negativamente sull'immagine che della giustizia il cittadino deve avere e nel caso di specie gli elementi che lasciano supporre una grave inimicizia sono


certamente reali e ben possono sottendere una mancanza di serenità di giudizio da parte della S.V.

Tutto quanto premesso, anche al solo fine di evitare che solo si possa ipotizzare una certa parzialità determinata dalle ragioni sopra richiamate,

#### **REITERO L'INVITO e CHIEDO**

che la S.V. voglia compiacersi di rivedere la Sua posizione, altrimenti mi vedrò costretto ad inoltrare istanza di ricusazione al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 52 cpc con tutte le conseguenze del caso e se Ella vuole aggiungere altri centomila euro alla Sua pretesa, nessun problema, per me 100.000 o 200.000 euro sono la stessa cosa; però si affretti a chiederli, perché con i tempi processuali di Brescia dove i rinvii scattano di tre anni in tre anni, data la mia veneranda età, non posso aspettare altri 10 anni per soddisfare la Sua pretesa e stavolta, per il Suo bene, non sbagli ancora il giudice competente, perché nel frattempo potrebbero arrivare altri creditori ed allora la Sua possibilità di arricchimento sulla mia pelle potrebbe allontanarsi notevolmente se non dissolversi.

Con i più distinti saluti



# Doc. 5



Sede legale: Via Cunfida, 20-00195 Roma
C. F. n° 97398710588
Iscrizione Registro Persone Giuridiche
Prefettura di Roma N° 525/2007.
DELEGAZIONE LOMBARDIA
Viale Dante n. 28 23900 LECCO

Sito web: www.tridipudi.it

mail: csanfilippo.presidente@tridipudi.it pec: calogerosanfilippo@pec.tridipudi.it

Tel. e fax 03411842118 Cell. 333 4662430



**II Presidente** 

## AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LECCO

# RICORSO DI RICUSAZIONE DEL GDP DOTT. GUIDO ALBERTO BAGALÀ

NELLA CAUSA N. 743/2015 R.G. PROMOSSA DA

BALCONI DAVIDE (ATTORE)

**CONTRO** 

IL COMUNE DI LECCO (CONVENUTO)

\* \* \*

Lo scrivente dott. **Calogero Sanfilippo**, delegato SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI, con studio in Lecco, viale Dante Alighieri n. 28,

#### **PREMESSO**

- 1) Che, in qualità di DELEGATO SOS UTENTI DIFESA CONSUMATORI, lo scrivente esercita attività di Assistenza Giurimetrica per truffe bancarie, verbali di violazione del codice della strada e truffe dei gestori telefonici.
- 2) Che, con ricorso R.G. 743/2015 del 28/04/2015, il signor BALCONI Davide ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lecco il Comune di Lecco avverso 33 verbali di cui chiede l'annullamento.
- **3)** Che la causa è stata dal Giudice Coordinatore assegnata al GdP Dott. Guido Alberto Bagalà ed è chiamata all'udienza del 02/10/2015 (**doc. 1**).
- **4)** Che nella causa sopra descritta lo scrivente è delegato a rappresentare il ricorrente con elezione di domiciliato presso la DELEGAZIONE SOS UTENTI DIFESA CONSUMATORI con sede in Lecco viale Dante Alighieri n. 28.
- 5) Che in data 22 giugno 2009 lo scrivente ha inoltrato un esposto al CSM a carico del giudice di pace Guido Alberto Bagalà, in cui ha dovuto evidenziare undici esempi di parzialità di trattamento da parte dello stesso e precisamente: a) nella causa RG 314/07 (minimo edittale € 370) aveva applicato la sanzione di € 500 con condanna alle spese di € 150 (totale € 650); b) nella causa RG 371/07 (minimo edittale € 148)

aveva applicato la sanzione di € 400, nonostante lo scrivente gli avesse prospettato che il ricorrente era in cassa integrazione ed in condizioni economiche precarie; c) nella causa RG 362/07 identica alla precedente e decisa immediatamente dopo (stesso minimo edittale) aveva applicato la sanzione di € 340; d) nella causa RG 315/07 (minimo edittale € 143) aveva applicato il minimo edittale mentre nella causa RG 77/08 (caso identico al precedente) aveva applicato la sanzione di € 300, nonostante lo scrivente gli avesse mostrato la Sua sentenza del caso precedente e la controparte si era dichiarata favorevole alla applicazione del minimo edittale (circostanza risultante nel verbale di udienza); e) nella causa RG 10/07 (minimo edittale € 138) aveva respinto applicando la sanzione raddoppiata di € 276, nonostante si trattasse di caso identico alla causa RG 315/07, mentre nelle cause RG 71/07 ed RG 57/07 (identiche alla causa RG 10/07 respinta) aveva accolto; f) nella causa RG 298/06 (minimo edittale € 370) aveva applicato la sanzione di € 500 (né raddoppio né minimo edittale); g) nella causa RG **307/07** (art. 142/9 velocità – minimo edittale € 370), poiché aveva dovuto annullare il verbale (l'illegittimità era evidente), si era vendicato sulla sanzione accessoria (mancata comunicazione dei dati del conducente), con la condanna del ricorrente al pagamento del minimo edittale di € 250 + 150 per un totale di € 400, ignorando che con l'annullamento della sanzione principale era venuta ad estinguersi la sanzione accessoria.

- CSM, "ritenuto che nei fatti da me contestati non sembravano ravvisabili profili di rilevanza disciplinare, trattandosi di censure avverso sentenze suscettibili di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione" (sic !), ha disposto l'archiviazione degli atti. Evidentemente il CSM, pur conoscendo il costo dei tre gradi di giurisdizione per un verbale di € 138, è interessato soltanto ai profili di rilevanza disciplinare. Allora meglio non dire al CSM (altrimenti si mortifica) che, seguendo proprio il suo consiglio, una delle undici cause sopra indicate (verbale del gennaio 2007 del valore di € 138) è stata appellata con vittoria dell'appellante nel maggio del 2012, cassata con rinvio nel maggio 2014, riassunta davanti al Tribunale di Lecco con prima udienza in data 11/11/2015 (evviva la economicità della giustizia), il tutto perché il GdP Bagalà nel 2007 su tre ricorsi identici ne ha respinto uno (raddoppiandone la sanzione) e accolto due e né il CSM né il Ministro della Giustizia hanno avvertito la necessità di adottare gli adeguati provvedimenti a suo carico.
- 7) Che in data 09 febbraio 2010 lo scrivente ha inoltrato un secondo esposto a carico dello stesso giudice di pace Bagalà e anche in ordine a tale esposto il CSM con analoga motivazione (censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione) ha disposto l'archiviazione degli atti.

- 8) Che il giudice Bagalà, visto l'esito a lui favorevole degli esposti, con atto di citazione in data 28 luglio 2010 conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Monza lo scrivente e la SOS UTENTI, per vederli condannare, in solido fra loro, al pagamento di € 100.000, assumendo di essere stato diffamato per effetto della pubblicazione da parte dello scrivente sul sito www.tridipudi.it del testo di uno dei due esposti.
- 9) <u>Che, attesa l'incompetenza territoriale sentenziata dal Tribunale di Monza, la causa è stata riassunta dal Bagalà davanti al Tribunale di Brescia dove è tuttora pendente (udienza del 30/10/2014 rinviata al 02/02/2017 doc. 2).</u>
- 10) Che in data 12.01.2012 lo scrivente ha inoltrato sempre a carico dello stesso giudice Bagalà un terzo esposto indirizzato, oltre che al CSM, alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brescia, significando che anche in ordine a tale esposto il CSM con analoga motivazione (censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione) ha disposto l'archiviazione degli atti; nel caso di specie il giudice Bagalà nella causa RG 22/C/11 aveva fissato l'udienza in data 21.11.11 mentre invece aveva deciso la causa in data 11.11.11, emettendo ordinanza di convalida del provvedimento impugnato dando per assente ingiustificato lo scrivente, in dispregio della normativa vigente, proprio perché la parte ricorrente era rappresentata dallo scrivente. Giovi evidenziare che lo scrivente, prevedendo la terza archiviazione del CSM con la solita motivazione (censure avverso sentenze suscettibili di impugnazione), che puntualmente ha avuto luogo, ha impugnato l'ordinanza in appello (R.G.A.C. n. 918/2012) e il Giudice di appello del Tribunale di Lecco, dott.ssa Alessandra Cucuzza con sentenza del 12/02/2014 ha accolto, sconfessando il GdP Guido Alberto Bagalà.
- 11) Che, nonostante il GdP Bagalà in altre cause in cui la parte ricorrente era rappresentata dallo scrivente (vedansi: Lacquaniti Damiano contro il Comune di Casatenovo; Calvosa Carmine contro il Comune di Casatenovo; Carozzi Alessandro contro il Comune di Brivio, ecc.) si fosse astenuto con vittoria dello scrivente proprio grazie alla Sua astensione, nella causa RG 83/12 (Trubia Emanuele contro il Comune di Calco), per effetto della mancata astensione del prefato giudice che proditoriamente ha voluto effettuare una inversione di rotta, il povero Trubia, colpevole di non avere provveduto alla copertura assicurativa del proprio veicolo per mera dimenticanza (erano trascorsi soltanto tre giorni dalla scadenza), nonostante avesse effettuato il pagamento della sanzione, corrisposto il premio assicurativo e pagato le spese di prelievo del veicolo ma soprattutto colpevole forse di essersi fatto rappresentare dallo scrivente, grazie al rigetto del ricorso del Bagalà, in dispregio alla normativa vigente, ha subito ingiustamente la confisca del proprio veicolo con la conseguente cessazione della propria attività lavorativa di recupero crediti porta a porta in cui l'uso del veicolo era necessario.

- **12)** Che, nonostante i casi precedenti appena citati al punto **11)** in cui il Bagalà aveva chiesto tout court di astenersi senza considerazioni di sorta, nel caso Trubia, al fine di influenzare la decisione del Presidente del Tribunale, costui astutamente aveva insinuato a) "che la parte può difendersi personalmente", b) "che potevano sorgere perplessità sulla possibilità di applicare il concetto di difensore al soggetto terzo delegato non avvocato", c) "che sorgevano parimenti dubbi, a Suo avviso, sull'opportunità di applicare il disposto di legge al caso di specie in quanto la possibilità di difendersi personalmente faceva apparire la scelta di delegare il Dott. Sanfilippo strumentale a non essere giudicato da lui quale giudice competente per territorio e per materia", trasformando l'istanza di autorizzazione ad astenersi in istanza puramente retorica, come se avesse chiesto, invece, di essere autorizzato a non astenersi. Giovi evidenziare che l'elucubrazione del Bagalà era ed è priva di senso logico, posto che l'opponente non conosce il rapporto conflittuale tra il giudice e lo scrivente né l'istituto giuridico dell'astensione e della ricusazione, ma sa soltanto di porre la propria fiducia non in un quisque de polulo, bensì in un professionista al servizio di una associazione che esercita attività di assistenza giurimetrica per truffe bancarie, violazioni stradali e truffe dei gestori telefonici.
- Presidente del Tribunale di Lecco e riguardante il caso Trubia e la ingiusta confisca del proprio veicolo, che aveva addirittura sconcertato lo scrivente, quest'ultimo aveva rilevato due errori di grammatica (qual'è con l'apostrofo e fà con l'accento), per cui in data 22 giugno 2012 ha inoltrato sempre a suo carico un quarto esposto indirizzato al CSM con allegata l'istanza manoscritta dal Bagalà; esposto in ordine al quale, nonostante il sollecito dello scrivente del 17/02/2015, il CSM a tutt'oggi non ha dato alcun riscontro, forse perché, non ricorrendo censure ad attività giurisdizionale, non riesce a trovare ancora la motivazione ad hoc per l'archiviazione.
- **14)** Che, stante la causa pendente davanti al Tribunale di Brescia con il giudice Bagalà, lo scrivente in data 11 maggio 2015 ha depositato in cancelleria un invito al giudice ad esercitare l'obbligo di astensione ex art. 51, punto 3) cpc (**doc. 3 fronte**).
- **15)** Che il giudice Bagalà, confondendo la posizione dello scrivente con quella del ricorrente, in data 15/05/2015 ha rigettato l'invito, adducendo di "non avere alcun rapporto con la parte ricorrente che può comparire personalmente in udienza" (**doc. 3 retro**), come se egli non sapesse che il malcapitato è un ex assistito dello scrivente.
- **16)** Che in data 29/05/2015 lo scrivente ha reiterato l'invito in 8 cartelle (**doc. 4**), **a)** riassumendo per tabulas i motivi che hanno generato ed alimentato senza soluzione di continuità il grave conflitto giudiziario in atto, **b)** prospettando la propria indisponibilità a subire gli eccessi giurisprudenziali del giudice Bagalà e **c)** spiegando allo stesso che

l'insinuazione secondo la quale lo scrivente NON AVVOCATO non possa esercitare il ruolo di difensore davanti al GdP è priva di senso logico e giuridico per quanto qui di seguito esplicitato. L'art. 51 c.p.c. al n 3 impone al qiudice di astenersi "se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori : è di tutta evidenza come causa e grave inimicizia siano individuate insieme quali cause di ricusazione, poiché il legislatore ha di fatto introdotto una presunzione assoluta secondo la quale la presenza della causa equivale a grave inimicizia, che non consente quella serenità e terzietà che l'art. 111 della Costituzione impone. È altrettanto evidente come il legislatore voglia che in concreto la terzietà sia comunque garantita così come è certamente evidente come l'ipotesi, non tassativamente prevista dal legislatore, di obbligo di astensione qualora il delegato della parte abbia causa con il giudice o con la di lui moglie, sia assolutamente assimilabile, per quanto riguarda gli effetti sull'effettiva terzietà del giudice, a quella della causa con il di lui difensore. Il legislatore infatti ipotizza una traslazione dell'inimicizia per una sorta di osmosi determinata dalla comunanza degli interessi della parte e di chi in qualunque modo la coadiuva nel processo. Certamente tutto non è così semplice. Le norme sull'astensione e sulla ricusazione, incidendo di fatto sull'individuazione in concreto del giudice naturale precostituito per legge, devono trovare applicazione solo nei casi previsti dalla legge. È altrettanto vero tuttavia che applicando un tale principio ci si scontra con il problema dell'uguaglianza dei cittadini e con quello della necessità di preservare in concreto la terzietà del giudice con possibile conflitto del n. 3 dell'art 51 c.p.c con i principi di cui agli artt. 111 e 3 della Costituzione. Giovi sottolineare come la norma che consente la delega della parte ad un terzo nelle controversie innanzi al GdP, ove la parte si difenda senza l'ausilio del difensore, è temporalmente successiva all'art. 51 c.p.c. cosicché sembra in realtà potersi affermare che la mancata previsione della quale qui si tratta come ipotesi di ricusazione sembra essere frutto solo di mancato coordinamento delle norme. Si deve dunque ritenere che all'art. 51 n. 3 si debba dare una interpretazione costituzionalmente orientata ivi ricomprendendo, in quanto assimilabile a quella della causa pendente con il difensore, l'ipotesi di causa pendente con il rappresentante della parte.

- **17)** Che, nonostante una siffatta esaustiva illustrazione, il GdP Bagalà ha dimostrato di non aver capito la gravità del proprio comportamento e non ha, quindi, accolto l'invito, confermando il proprio provvedimento del 15/05/2015 in calce al **doc. 4**;
- 18) Che il giudice Bagalà ha causa pendente davanti al Tribunale di Brescia con lo scrivente quale rappresentante del ricorrente (unico motivo del presente ricorso mentre gli altri punti servono ad evidenziarne la causa ancorché la gravità del conflitto in

<u>atto</u>), che, nel caso di specie, non essendo prevista la difesa tecnica davanti al giudice di pace, la sua attività è equiparabile a tutti gli effetti a quella del difensore, posto che il legislatore ha usato il termine di "difensore" e non quello di avvocato;

- 19) Che è dovere del giudice quello di astenersi ai sensi dell'art. 51, punto 3) cpc, onde evitare che situazioni oggettive possano, anche eventualmente a torto, incidere negativamente sull'immagine che della giustizia il cittadino deve avere e che nel caso di specie gli elementi che lasciano supporre una grave inimicizia sono certamente reali e ben possono sottendere una mancanza di serenità di giudizio laddove il ricorso venga respinto.
- **20)** Che nella specie ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 51, punto 3), c.p.c. come ampiamente illustrato al punto **16)** e a pagina 7 del **doc. 4** al Bagalà.

Tutto quanto premesso, poiché il GdP Guido Alberto Bagalà, anziché astenersi, ha, invece, fissato l'udienza in data 11/09/15, lo scrivente

#### **CHIEDE**

al Signor Presidente del Tribunale di Lecco di voler accogliere il presente ricorso e designare altro giudice di pace in sostituzione del Dott. Guido Alberto Bagalà per la prosecuzione del giudizio.

Produce i seguenti atti

- 1) Ordinanza di assegnazione e fissazione di udienza;
- 2) Prospetto dati del fascicolo della causa pendente a Brescia;
- 3) Invito ad astenersi del 11/05/2015 (fronte e retro);
- **4)** Reiterazione di invito ad astenersi del 29/05/2015.

Lecco lì 30 giugno 2015.

PER LA LOMBARDIA (Dr. Calogero Sanfilippo)

# Doc. 6



# TRIBUNALE DI LECCO

## IL PRESIDENTE

Letto

il ricorso con il quale SANFILIPPO Calogero, quale "delegato a rappresentare il ricorrente" BALCONI Davide nella causa n. 743/2015 R.g. G.d.P. Lecco ha proposto la ricusazione del Giudice dott. Guido Alberto BAGALA';

#### considerato

- a) che il ricorso risulta sottoscritto dal detto SANFILIPPO quale "delegato SOS utenti per la Lombardia";
- b) che non risulta in tal modo rispettato il disposto dell'art. 52 c.p.c. a tenere del quale il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore;
- c) che invero il combinato disposto degli artt. 82 comma primo e secondo c.p.c., 317 c.p.c. impone di ritenere vigente l'alternativa secondo la quale aa) o la parte sta in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.000 (salvo l'ipotesi di autorizzazione del Gdp per cause di valore superiore in considerazione della natura ed entità della causa, art. 82 comma secondo c.p.c. cit.) bb) ovvero ricorre alla assistenza di un difensore tecnico legalmente abilitato all'esercizio della professione forense;
- d) che nella seconda delle alternative anzidette non rientra la facoltà concessa alle parti del giudizio dinanzi al Gdp di farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato secondo quanto prevede l'art. 317 c.p.c.;
- e) che deve infatti escludersi che il detto mandato comprenda il conferimento al rappresentante di una rappresentanza tecnica in giudizio del mandante assimilabile allo *ius postulandi* conferito al Difensore abilitato al patrocinio con la procura alle

liti;

- f) che tale convincimento sembra inequivocabilmente riscontrato dal potere, riconosciuto al Giudice, di ordinare la comparizione personale delle parti (cfr. art. 317 ultimo inciso c.p.c.);
- g) che considerando anche quale difensore tecnico il rappresentante della parte, si attribuirebbe al Gdp un anomalo potere incidente sul diritto di difesa della parte (che verrebbe privata, insieme, del rappresentante e del difensore) di più che problematica compatibilità con il principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost.;
- h) che in conclusione, la mancata rituale sottoscrizione dell'istanza di ricusazione a mente dell'art. 52 comma secondo c.p.c. rende la stessa inammissibile oltre che insanabilmente nulla, così da esimere lo scrivente dalla necessità di udire il giudice ricusato (che ha peraltro in più provvedimenti versati in atti espresso la propria posizione in argomento, da ultimo, ed estensivamente, con il decreto 6/7/2015 fg. 36-37 reso a seguito del ricorso in esame);
- i) che quanto osservato a proposito della inconciliabilità tra i ruoli di difensore della parte e di suo rappresentante davanti al Gdp ex art. 317 c.p.c. rende parimenti inammissibile in punto di merito l'istanza in esame ove mai potesse essere superato il requisito formale del difetto di sottoscrizione della medesima attesa l'impossibilità di prescindere dal tenore testuale e dal contenuto dell'art. 51 n. 3 c.p.c. che, integrando eccezione al principio generale del giudice naturale precostituito per legge (come riconosciuto dallo stesso ricorrente a pag. 6 del ricorso), non è suscettibile di applicazione estensiva (cfr. art. 14 Disp. sulla legge in generale);
- j) che in argomento non può risultare convincente l'anodino quanto immotivato riferimento, contenuto nel ricorso, a una "interpretazione costituzionalmente orientata" della norma in parola che ne consentirebbe l'ampliamento contenutistico preteso;
- k) che rimane da osservare che l'interpretazione (testuale e sistematica) dell'art. 51 n. 3 c.p.c. resa dallo scrivente in conformità all'art. 12 comma primo Disp. sulla legge in generale ridonda in favore dello stesso ricorrente la cui attività nel processo, se

assimilata a quella del Difensore tecnico, non potrebbe sottrarsi a una considerazione di sua compatibilità con la natura "protetta" della professione forense;

l) che non è luogo a provvedere sulle spese del procedimento

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese

Lecco 22 luglio 2015

IL PRESIDENTE dott. Ersilio Secchi

Depostato in Cansellaria
Oggi 23 7 2015
IL CANCELLIERE
dr.ssa CORTANAZZARENA